

INFORMAZIONI SULLA BANCA

RomagnaBanca Credito Cooperativo s.c.– Società Cooperativa

Corso Peticari 25/27 - 47039 – Savignano sul Rubicone FC

Tel.: 0541/342711 - Fax: 0541/342888

Email: info@romagnabanca.it Sito internet: www.romagnabanca.it

Registro delle Imprese della CCIAA di Forlì/Cesena n. 400104 – C.f. 04302260403

Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 8066 - cod. ABI 08852

Iscritta all'Albo delle società cooperative n. C119437 il 01/01/2017

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'albo dei Gruppi Bancari
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A.

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo.

Società partecipante al gruppo IVA di Cassa Centrale Banca – P.IVA 02529020220

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

Il pegno è una garanzia – che può avere ad oggetto beni mobili, titoli di credito, crediti o strumenti finanziari- con la quale il cliente (debitore della banca) o un altro soggetto assicura alla banca (creditrice) il soddisfacimento di un determinato credito con preferenza rispetto agli altri creditori.

Vari tipi di pegno

Nel caso di **beni mobili**, la garanzia si costituisce con la sottoscrizione da parte del cliente (debitore della banca) o di un altro soggetto del contratto di pegno avente data certa e con la consegna alla banca creditrice della cosa o del documento (cd. spossessamento), che conferisce l'esclusiva disponibilità della cosa stessa.

Nel caso di **titoli di credito al portatore**, la garanzia si costituisce con la sottoscrizione da parte del cliente (debitore della banca) o di un altro soggetto del contratto di pegno avente data certa e con la consegna del titolo alla banca creditrice.

Nel caso di **titoli di credito nominativi** (es. azioni di s.p.a.), la garanzia si costituisce con la sottoscrizione da parte del cliente (debitore della banca) o di un altro soggetto del contratto di pegno, con annotazione a cura della società emittente sul titolo del vincolo o con girata "in garanzia" autenticata del socio garante e con consegna del titolo alla banca creditrice.

Nel caso di **crediti**, la garanzia si costituisce con la sottoscrizione da parte del cliente (debitore della banca) o di un altro soggetto del contratto di pegno e con la notifica al debitore del credito dato in pegno ovvero con l'accettazione del debitore stesso con scrittura avente data certa. Se il credito concesso in garanzia risulta da un documento (es. libretto di deposito a risparmio nominativo emesso da altro istituto di credito), il datore di pegno è tenuto a consegnarlo alla banca creditrice.

Nel caso di **strumenti finanziari dematerializzati e non** in gestione accentrata nonché del **valore dell'insieme di strumenti finanziari dematerializzati**, la garanzia si costituisce con la sottoscrizione da parte del cliente (debitore della banca) o di un altro soggetto del contratto di pegno avente data certa e con l'apposizione di un vincolo in favore della banca mediante registrazione in appositi conti (cd. conto vincoli) tenuti presso la banca stessa (secondo quanto richiesto dalla normativa di riferimento D. Legislativo n. 213/1998 e art. 87 Testo Unico della Finanza).

In caso di pegno su **strumenti finanziari**:

- è **obbligatoria l'apertura di un Dossier titoli dedicato** alla sola gestione degli strumenti oggetto di pegno; le condizioni del Dossier sono riportate nel foglio informativo "**Dossier titoli DOSSIER A PEGNO**";
- **se gli strumenti finanziari sono a scadenza, è inoltre obbligatoria l'apertura di un C/C a pegno**; le condizioni del rapporto sono riportate nel foglio informativo "**Conto corrente COSTITUITO A PEGNO**" / "**Conto Corrente COSTITUITO A PEGNO NON CONSUMATORE**".

Principali rischi

Il principale rischio per il datore di pegno consiste nel mancato pagamento del credito assistito dalla garanzia. Infatti, in caso di inadempimento dell'obbligazione garantita, la banca procederà alla vendita, con il dovuto preavviso, del bene dato in garanzia o, nei casi pattuiti, direttamente alla compensazione ex art. 1851 c.c. (es. pegno di saldo di c/c o di deposito a risparmio).

CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente il foglio informativo**.

Commissione per svincolo titoli a pegno	€ 50,00
Invio comunicazione periodica	proposta di modifica unilaterale del contratto € 0,00 documento di sintesi comunicazioni periodiche € 0,60
Oneri fiscali	nella misura tempo per tempo legislativamente prevista
Laddove i titoli in garanzia risultino immessi in deposito a custodia si applicano le condizioni disciplinate dall'apposito Foglio Informativo relativo a Custodia e Amministrazione Titoli.	

Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Il pegno permane nella sua integrità fino al completo pagamento di tutto quanto dovuto per le operazioni garantite. Inoltre il pegno ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi altra garanzia che fosse stata rilasciata o venisse prestata da chiunque sotto qualsiasi forma o titolo a favore della banca.. Non è pertanto prevista alcuna facoltà di recesso da parte del cliente/concedente.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

La garanzia produce i suoi effetti sino al completo ed integrale soddisfacimento della banca. Dopodiché i beni dati a pegno vengono liberati e resi disponibili entro il termine massimo di 30 giorni.

Reclami

Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera raccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec) a

RomagnaBanca Credito Cooperativo s.c.
Ufficio Reclami
Corso Perticari 25/27 - 47039 – Savignano sul Rubicone (FC);
Fax: 0541 342888
e-mail reclami@romagnabanca.it
pec: legale@pec.romagnabanca.it

che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d'Italia.

LEGENDA

Finanziamento	Somma di denaro consegnata o messa a disposizione del cliente.
Datore di pegno	Il debitore o altro soggetto diverso che costituisce il pegno a favore della Banca.
Gestione accentrata	modalità di gestione "in monte" degli strumenti finanziari, dematerializzati e non, presso società autorizzate
Pegno (art. 2784 c.c)	garanzia reale costituita su beni mobili (denaro, titoli, documenti, merci, ecc.); attribuisce al beneficiario del pegno il diritto di prelazione (diritto di soddisfarsi sul ricavato con precedenza rispetto agli altri creditori), il diritto di seguito (diritto di espropriare il terzo acquirente), il diritto di ritenzione (il diritto di trattenere la cosa per premere sulla volontà di adempiere del debitore), il diritto di recupero della cosa (art. 2589 c.c.), il diritto di soddisfarsi sui frutti (art. 2791 c.c.) ed una facilitazione nelle forme di vendita (art. 2797 c.c.).
Strumenti finanziari	Azioni ed altri titoli rappresentativi del capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali; obbligazioni, titoli di Stato ed altri titoli di debito; quote di fondi comuni di investimento; titoli normalmente negoziati sul mercato monetario; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati in precedenza e i relativi indici; i contratti "futures" su strumenti finanziari, su tassi d'interesse, ecc.; i contratti di scambio a pronti e a termine su tassi di interesse, su valute, ecc.; i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi di interesse, ecc.; i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati in precedenza; le combinazioni di contratti o di titoli indicati in precedenza.
Strumenti finanziari dematerializzati	Strumenti finanziari emessi in forma non cartacea e rappresentati con mere scritturazioni contabili.
Realizzazione del pegno Espropriazione	Modalità con le quali la banca utilizza la garanzia costituita a proprio favore e si soddisfa sul ricavato.
Terzo costituente	Soggetto diverso dal debitore principale che, nell'interesse di quest'ultimo, costituisce il pegno a favore della Banca.
Insolvenza Inadempimento	Impossibilità di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte.